

5)



Consorzio Intercomunale

**GESTIONE DELL'UFFICIO SVILUPPO TURISTICO, CULTURALE,
RICETTIVO "VALLI JONICHE"**

**Comuni di Pagliara, Mandanici, Itala, Scaletta Zanca, Ali' Terme, Ali', Nizza
di Sicilia, Roccalumera, Fiumedinisi.**

STATUTO

=====

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE DEL CONSORZIO

La presente convenzione disciplina la gestione dell' ufficio Sviluppo Turistico, culturale,ricettivo dei comuni di **Pagliara, Mandanici, Itala, Scaletta Zanca, Ali' Terme, Ali', Nizza di Sicilia, Roccalumera, Fiumedinisi,**

Il Consorzio intercomunale disciplinato dal Presente Statuto_è denominato "**Consorzio Sviluppo Turistico Valli Ioniche**". La sua sede viene individuata presso il Comune di Pagliara (**Comune Capofila**) sito in Pagliara.

ART. 2

NATURA GIURIDICA

Il Consorzio ha autonomia gestionale con una propria personalità giuridica distinta dagli enti contraenti.

ART. 3

SCOPO DEL CONSORZIO

- Promuovere e relazionare i Comuni facenti parte del consorzio nel settore turistico ricettivo al fine di creare un contesto turistico omogeneo ed integrato comprensoriale, promuovendo così un'offerta integrata nel settore culturale, di recupero territoriale-ambientale e di attrazione turistica. di uno sviluppo integrato del territorio, promozione e sviluppo dell'imprenditoria locale, distribuzione materiale informativo su possibilità di accesso a finanziamenti o agevolazioni da parte degli operatori economici locali, gestione e promozione volti ad ottenere finanziamenti pubblici per lo sviluppo integrato del territorio. Ciò al fine di formulare un progetto locale di sviluppo unitario.

- Le funzioni dell'ufficio di Sviluppo economico, sono le seguenti:

- realizzazione di iniziative volte ad attuare lo sviluppo del territorio;
- realizzazione di iniziative finalizzate a sostenere e promuovere l'imprenditoria locale;
- distribuzione di materiale informativo su possibilità di accesso a finanziamenti o agevolazioni da parte degli operatori economici locali;

- gestione procedimenti volti ad ottenere finanziamenti pubblici per lo sviluppo del territorio;
- promozione e realizzazione agenzia per l'impiego.

ART. 4

DURATA, AMMISSIONE NUOVI SOCI, SCIoglimento, RECESSO

Il Consorzio ha la durata, di anni 6 dalla data di stipula e può essere rinnovato previa delibera dell'assemblea consortile.

L'ammissione di altri enti qualora funzionali all'obbiettivo primario di cui al presente consorzio e libero, la relativa delibera di ammissione è di esclusiva competenza dell'assemblea consortile.

-ove alcuno dei comuni costituenti il consorzio non voglia più farne parte, ciascuna componente avrà facoltà di recesso da comunicarsi agli altri consorziati almeno 60 giorni prima della data di recesso, previa delibera consiliare.

Lo scioglimento del rapporto consortile non può comunque essere adottato prima di anni uno dalla sua costituzione.

ART. 5

FUNZIONI

Oggetto dell'accordo è incrementare, promuovere e relazionare i Comuni facenti parte della convenzione nel settore, della promozione di uno sviluppo integrato del territorio promozione e sviluppo dell'imprenditoria locale, distribuzione materiale informativo su possibilità di accesso a finanziamenti o agevolazioni da parte degli operatori economici locali, gestione e promozione volti ad ottenere finanziamenti pubblici per lo sviluppo integrato del territorio. Ciò al fine di formulare un progetto locale di sviluppo unitario.

Le funzioni dell'ufficio di Sviluppo economico, sono le seguenti:

- realizzazione di iniziative volte ad attuare lo sviluppo del territorio;
- realizzazione di iniziative finalizzate a sostenere e promuovere l'imprenditoria locale;
- distribuzione di materiale informativo su possibilità di accesso a finanziamenti o agevolazioni da parte degli operatori economici locali;
- gestione procedimenti volti ad ottenere finanziamenti pubblici per lo sviluppo del territorio;
- promozione e realizzazione agenzia per l'impiego.

ART. 6

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono Organi del Consorzio:

- L'Assemblea consortile;
- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

ASSEMBLEA CONSORTILE

L'Assemblea Consortile è composta dai, ai Sindaci pro-tempo re dei Comuni o loro delegati. Il Presidente dell'Assemblea consortile è il Sindaco del comune capofila o suo delegato.

ART. 8 FUNZIONAMENTO DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio che ne formula l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedono.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati a domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.

L'assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 51 % delle quote di partecipazione al consorzio;

In caso di seduta deserta, l'assemblea può deliberare in seconda convocazione da tenersi Un giorno diverso sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentative.

Il Presidente dovrà riunire l'assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno il 25% delle quote sociali, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le, conseguenti, determinazioni.

In caso di omissione, l'interessato informa il Comitato di Controllo per l'adozione dei provvedimenti sostituiti.

ART; 9 ATTRIBUZIONI DELL' ASSEMBLEA.

- L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari;

- In particolare l'assemblea ha competenza limitatamente ai, seguenti atti fondamentali previsti Dal Lgs. agosto 2000, n. 267:

- Piano Programma comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Enti Locali e Consorzio;

- Bilancio economico di previsione pluriennale e annuale;

- Conto Consuntivo;

- Bilancio di Esercizio;

- Inoltre è competente ad adottare i seguenti atti:

. la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti del consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per la ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri Comunali, previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e negli altri casi previsti dal presente statuto;

- la deliberazione dei contratti di mutuo, l'emissione dei prestiti obbligazionari;

- l'approvazione dei piani finanziari e delle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;

- l'approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;

. l'approvazione degli atti a contenuto "normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;

- l'approvazione delle convenzioni con altri Enti locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi;

- la partecipazione a società di capitali; la partecipazione a società è prevista comunque solo per attività connesse e strumentali.
- l'espressione di pareri In ordine all'accettazione di nuove adesioni al Consorzio e di eventuali recessi, nonché, la formulazione di proposte ai Comuni associati di modifiche allo Statuto;
- la competenza ad esercitare, altresì nei confronti degli altri organi del Consorzio ,tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti delle Aziende speciali.

ART. 10

- Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
- Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
- Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'assemblea, si applicano le norme dettate da apposito regolamento.
- Alle sedute dell'assemblea partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

ART. 11 PRESIDENTE

Il Presidente del Consorzio è il Sindaco del Comune Capofila o suo delegato.

Il Presidente rappresenta il consorzio, convoca e presiede il Consiglio, di Amministrazione }
 Provvede alla esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio, sovrintende
 l'Ufficio ed esercita la vigilanza sul regolare andamento del Consorzio
 Per quanto non espressamente previsto, esercita le attribuzioni previste per il Sindaco nella
 Regione Siciliana.

ART.12 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da tre membri, di cui due eletti dall'assemblea consortile.

ART. 13 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono quelle previste per la Giunta Municipale nella Regione Siciliana:
- Nella sua prima seduta il Consiglio di Amministrazione sceglie il Vice Presidente del Consorzio che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 14
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione e' convocato e presieduto dal Presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.
- 2) Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

ART. 15
SEGRETARIO DEL CONSORZIO

- 1) Il Segretario del Consorzio e' il Segretario del Comune Capofila. Le attribuzioni del Segretario sono quelle previste per i Segretari Comunali nella Regione Siciliana.

ART. 16
VALIDITA' DI CONVOCAZIONI, SEDUTE, ATTI

- 1) Tutti gli organi collegiali sono validamente convocati con avviso unico, trasmesso a ciascun comune interessato mediante uno qualsiasi dei seguenti sistemi: Posta elettronica, telefax con conferma di ricezione, telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento. Ogni Comune notifica nei termini l'avviso di convocazione, dandone assicurazione, con lo stesso mezzo, al Presidente del consorzio.
- 2) Le sedute di tutti gli organi collegiali sono valide, in prima convocazione, quando risultino presenti, oltre al Presidente, almeno la metà dell'insieme dei componenti assegnati; in seconda convocazione, quando risultino presenti componenti che rappresentano almeno un terzo dell'insieme dei componenti assegnati, senza computare a tal fine il Presidente.
- 3) Gli atti sono assunti validamente con il voto favorevole che rappresenti più della metà dei componenti presenti.

ART. 17
PERSONALE

- 1) Il personale da adibire presso il Consorzio è scelto tra i dipendenti dei Comuni aderenti al Consorzio o mediante stipula di contratti a tempo determinato per figure particolari inerente al servizio.

ART. 18
FINANZA E CONTABILITA'

- 1) Le entrate del consorzio sono costituite da trasferimenti dei Comuni facenti parti del consorzio, Statali, Regionali e Provinciali.

ART. 19
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- 1) Il bilancio costituisce lo strumento indispensabile per la individuazione delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare sulla base delle scelte correlate agli obiettivi specifici dello sviluppo dei servizi da svolgere, all'aggiornamento tecnologico, alle strutture utilizzate.
- 2) L'attività economica-finanziaria del Consorzio e' disciplinata secondo le norme di contabilità degli enti locali.

ART. 20

SERVIZIO DI CASSA

- 1) Il servizio di Cassa del Consorzio sarà affidato all'economista del Comune capofila dietro la corresponsione di un compenso che dovrà rendere conto consuntivo nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 21

RENDICONTO DI ESERCIZIO

- 1) Entro il 30 di maggio di ogni anno l'Assemblea consortile approva il rendiconto dell'esercizio precedente.
- 2) Il rendiconto deve restare depositato in copia insieme alla relazione del revisore dei conti durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato affinché i Comuni aderenti possano prenderne visione.

ART. 22

REVISORE DEI CONTI

- 1) Il revisore dei conti del Comune capofila esercita le sue funzioni anche nei confronti del Consorzio.

ART. 23

DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme e le disposizioni contenute nel vigente regolamento degli enti locali nella Regione Siciliana, in quanto compatibili.

IL SINDACO DI PAGLIARA	_____
IL SINDACO DI ITALA	_____
IL SINDACO DI NIZZA DI SICILIA	_____
IL SINDACO DI MANDANICI	_____
IL SINDACO DI SCALETTA Z.	_____
IL SINDACO DI ALI' TERME	_____
IL SINDACO DI ALI'	_____
IL SINDACO DI ROCCALUMERA	_____
IL SINDACO DI FIUMEDINISI	_____
IL SINDACO DI S.ALESSIO S.	_____
IL SINDACO DI FORZAD' AGRO'	_____
IL SINDACO DI FURCI S.	_____
IL SINDACO DI ANTILLO	_____